



COMUNE DI MARINEO

Prov. Palermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE da sottoporre all'esame del CONSIGLIO COMUNALE

N. 52 del 13.11.2013

Proponente: Funzionario Responsabile Tributi
Servizio interessato: Tares
Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) - ANNO
2013.

Data 23.10.2013

PARERI

✓ Ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime parere *favorevole / contrario* in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta.

Li, 23-10-2013

Il Responsabile del Servizio

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime parere *favorevole / contrario* in ordine alla sola regolarità contabile della proposta.

Li, 5-11-2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto Comunale vigente si esprime parere *favorevole/contrario* in ordine alla sola legittimità della proposta.

Li, 13-11-2013

Il Segretario Comunale

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

VISTO l'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del Tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha sostituito la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all'anno 2012;

VISTO l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»*;

VISTO l'articolo 8, comma 1, del D.L. n° 102 del 2013 per effetto del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione ed allegati è stato ulteriormente differito al 30 novembre 2013;

VISTA la delibera di C.C. del 20.09.2013 n. 54, relativa all'approvazione del regolamento comunale per la disciplina e l'applicazione del tributo TARES;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato);

CONSIDERATO altresì che, l'art. 1, comma 387, lett. D) L. 24 dicembre 2012 n. 228 ha disposto l'abrogazione dell'art. 14, comma 12 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, in base al quale i criteri di determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 avrebbero dovuto essere applicati provvisoriamente, in attesa dell'approvazione di un nuovo regolamento ministeriale in materia, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 ottobre 2012;

CONSIDERATO che, a fronte della mancata emanazione di tale regolamento e dell'intervenuta abrogazione del comma 12, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 hanno quindi assunto portata definitiva ai fini dell'applicazione del nuovo tributo;

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe del nuovo Tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura sinallagmatica (come previsto invece dall'art. 14, comma 29 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per i Comuni che abbiano introdotto sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e che intendano introdurre una tariffa-corrispettivo), ma mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi, al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U. dalla giurisprudenza di legittimità, tra le cd. *Tasse di scopo*, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base all'art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si

ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell'ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico – amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, in quanto tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debba prendere come riferimento il valore medio riportato nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, mantenendo peraltro ferma la possibilità per il Comune di aumentare o diminuire le tariffe di determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti, nell'ambito dei coefficienti minimi e massimi previsti dalle stesse tabelle del D.P.R. 158/1999, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che l'art. 34, comma 23 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012 n. 221, ha disposto *«le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo»*;

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 11 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede che la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

CONSIDERATO che, con deliberazione di C.C. del ... n., dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2013 redatto dall'ufficio preposto, da cui si evince un costo complessivo di € 1.052.877,59;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi dell'art. 1, comma 444 L. 24 dicembre 2012 n. 228, le tariffe individuate nel presente provvedimento potranno essere riviste, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2013, entro il 30 novembre 2013, nel caso in cui si rendesse necessario ripristinare gli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14, comma 24 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 50%;

CONSIDERATO che, unitamente alla determinazione delle tariffe del Tributo sui rifiuti, il Comune è altresì tenuto, sulla base della disposizione dettata dall'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, ad introdurre la maggiorazione dovuta dai soggetti passivi del Tributo sui rifiuti a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal Comune;

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede l'applicazione alla base imponibile del Tributo sui rifiuti di una maggiorazione *standard* pari a 0,30 €/mq, non più modificabile in aumento da parte del Comune ed il cui gettito sarà interamente riservato allo Stato;

CONSIDERATO pertanto che l'introduzione di tale maggiorazione, obbligatoria per legge, non produrrà alcun gettito aggiuntivo a favore del Comune, ma determinerà al contrario una ulteriore diminuzione di gettito per il Comune rispetto alla T.A.R.S.U., non essendo più applicabile al nuovo tributo sui rifiuti l'addizionale ex E.C.A., applicata fino al 2012 sulla T.A.R.S.U.;

CONSIDERATO altresì, che ai sensi dell'art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011, si applica il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Palermo, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011.

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda i termini di riscossione del Tributo sui rifiuti e del connesso Tributo sui servizi indivisibili, l'art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387 L. 24 dicembre 2012 n. 228 dispone che il versamento del tributo, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, prevedendo peraltro che i Comuni possano variare la scadenza e il numero delle rate di versamento;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 42 del 26.04.2013 avente per oggetto: "Pagamento in acconto del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) anno 2013. Art. 10 del D.L. 08.04.2013 n. 35 - Determinazione scadenze e numero delle rate";

RITENUTO opportuno definire diversi termini di versamento dei due tributi per rendere l'incasso di tali somme più confacenti alle esigenze del Comune e del gestore del servizio;

CONSIDERATO infine che, sempre la medesima disposizione prevede che il tributo e la maggiorazione, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, sono versati esclusivamente al Comune, rendendo quindi non più utilizzabile, a decorrere dal 2013, il sistema della riscossione mediante ruolo, al pari di ogni affidamento a soggetti terzi che provvedano alla riscossione in nome proprio, in qualità di concessionari, del tributo dovuto al Comune, fatto salvo l'utilizzo obbligatorio del modello F24 o del bollettino intestato all'Agenzia delle Entrate per il versamento dell'ultima rata;

PROPONE IL SEGUENTE DISPOSITIVO

di approvare per l'anno 2013 e per le motivazioni esposte in premessa, le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, che applicate assicureranno l'integrale copertura dei costi previsti ed approvati nel piano finanziario

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. componente	1,0325	136,9033
2. componente	1,1982	185,9172
3. componente	1,3002	233,3445
4. componente	1,3895	255,5551
5. componente	1,4022	320,5334
6. componente	1,3512	376,6489

Utenze non domestiche

Comuni oltre 5.000 abitanti

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)	Totale €/mq.
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,1752	1,6180	2,7932
2. Cinematografi e teatri	0,8767	1,2120	2,0887
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,8208	1,1473	1,9681
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,3804	1,9296	3,3100
5. Stabilimenti balneari	1,1006	1,5298	2,6304
6. Esposizioni, autosaloni	1,0632	1,4827	2,5459
7. Alberghi con ristorante	2,6301	3,6626	6,2927
8. Alberghi senza ristorante	2,0146	2,7947	4,8093
9. Case di cura e riposo	2,0332	2,8300	4,8632
10. Ospedale	1,6042	2,2211	3,8253
11. Uffici, agenzie, studi professionali	2,1825	3,0301	5,2126
12. Banche ed istituti di credito	1,4736	2,0387	3,5123
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,1078	2,9124	5,0202
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,7980	3,8891	6,6871
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,6975	2,3535	4,0510

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)	Totale €/mq.
16. Banchi di mercato beni durevoli	3,1151	4,3215	7,4366
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,7980	3,8861	6,6841
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,9400	2,6800	4,6200
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,5742	3,5596	6,1338
20. Attività industriali con capannoni di produzione	1,7534	2,4270	4,1804
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	1,7161	2,3858	4,1019
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	6,3422	8,8049	15,1471
23. Mense, birrerie, amburgherie	4,7566	6,5897	11,3463
24. Bar, caffè, pasticceria	4,7753	6,6191	11,3944
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,7307	5,1776	8,9083
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	2,9099	4,0509	6,9608
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,2448	11,4525	19,6973
28. Ipermercati di generi misti	3,0778	4,2744	7,3522
29. Banchi di mercato genere alimentari	6,2489	8,6784	14,9273
30. Discoteche, night club	1,4363	2,0004	3,4367

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50% sulla base di quanto disposto dall'art. 21 del Regolamento di disciplina del Tributo Tares.

PROPONE ALTRESÌ

- di stabilire che l'importo del Tributo per i servizi indivisibili di cui all'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, deve intendersi determinato nella maggiorazione standard pari a 0,30 €/mq, il cui gettito è riservato integralmente a favore del bilancio statale;
- di stabilire che, ai sensi dell'art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387 L. 24 dicembre 2012 n. 228, la riscossione del Tributo sui rifiuti e del connesso Tributo sui servizi indivisibili, dovrà essere effettuata, per l'anno 2013, in 3 rate con scadenze fissate rispettivamente nei mesi di luglio, settembre e dicembre, come stabilito dalla deliberazione giunta n. 42/2013;
- di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza dell'ultima rata, fissata al mese di dicembre;
- di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno essere trasmessi da parte del Comune, appositi e motivati avvisi di pagamento, contenenti l'indicazione degli importi dovuti, da riportarsi su modelli F24 precompilati, con divisione dell'importo dovuto nelle singole scadenze e dell'importo unitario dovuto in corrispondenza della scadenza della terza rata.

- di stabilire che la presente delibera dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- di stabilire infine che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. a) D.L. 8 aprile 2013 n. 35, convertito in L. 6 giugno 2013 n. 64, la presente delibera dovrà essere pubblicata anche sul sito web istituzionale del Comune.

Il Funzionario Responsabile
Dr.ssa Giovanna Lo Piccolo

COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Collegio dei Revisori

Al responsabile dell'Ufficio
Finanziario

Sede

16305
- 6 NOV 2013

Oggetto: Approvazione delle tariffe per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) anno 2013"

Con la presente si trasmette il verbale n.49/2013 relativo alla proposta in oggetto come da richiesta dell'Ufficio Finanziario

Marineo 5 novembre 2013

Il Presidente del Collegio

COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Collegio dei Revisori

L'anno duemilatredecim il giorno 5 del mese di novembre presso la sede comunale del Comune di Marineo il Collegio dei Revisori con la presenza dei Sigg.ri:

Presidente Stefano Maggiore

Revisore Ignazio Tuzzolino

Revisore Mario Fronzoni

Il Presidente, riscontrata la presenza dell'intero Collegio, dichiara la seduta valida ed atta a deliberare.

Vista la proposta di deliberazione trasmessa al presente Collegio dal Responsabile del servizio Finanziario avente per oggetto:

“Parere per l'Approvazione delle tariffe per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) anno 2013”

Visto l'art.14 del DL n.201/2011;

Visto il DPR 24/04/1999 n.58;

Viste le linee guida per la redazione del Piano Finanziario;

Visto il regolamento TARES.

Dall'analisi della documentazione messa a nostra disposizione e riscontrati i valori inseriti relativamente alle tariffe TARES anno 2013, il Collegio esprime parere favorevole.

Marineo 5 novembre 2013

Firmato:

Il Collegio dei Revisori

Stefano Dott. Maggiore

Ignazio Dott. Tuzzolino

Mario Rag. Fronzoni